



10 febbraio 2021 | Unità di coordinamento Scuole universitarie e diritto

Promemoria

Modifica della prassi della CDPE in materia di riconoscimento dei diplomi esteri

Indice del documento

M2/2020 del 18 agosto 2020: Informazione per i richiedenti aventi una professione non regolamentata nello Stato che ha rilasciato il diploma (Paese d'origine)	1
M1/2020 del 13 febbraio 2020: Riconoscimento dei diplomi ottenuti all'estero nel campo della pedagogia speciale, orientamento insegnamento speciale	2
M1/2018 del 12 aprile 2018: Informazione per i richiedenti titolari di un diploma d'insegnamento per le scuole di maturità rilasciato da Stati dove il sistema educativo a livello di formazione preuniversitaria comprende meno di 12 anni	2
M1/2017 del 1° ottobre 2017 (abrogata e sostituita dalla modifica M2/2020): Informazione per i richiedenti aventi una professione non regolamentata nello Stato che ha rilasciato il diploma (Paese d'origine)	3
M2/2016 del 12 giugno 2016: riconoscimento dei diplomi ottenuti in Germania nel campo della logopedia	3
M1/2016 del 4 aprile 2016 (abrogata e sostituita dalla modifica M1/2020): riconoscimento dei diplomi ottenuti in Germania nel campo della pedagogia speciale, orientamento insegnamento speciale	4
M1/2015 del 1° ottobre 2015 (abrogata e sostituita dalla modifica M1/2018): Informazione per i richiedenti titolari di un diploma d'insegnamento rilasciato da uno Stato dove il sistema educativo comprende solo 10 anni a livello della formazione preuniversitaria	4
M1/2014 del 16 marzo 2014: modifica della prassi concernente il riconoscimento dei diplomi ottenuti in Germania nel settore prescolastico	4

M2/2020 del 18 agosto 2020: Informazione per i richiedenti aventi una professione non regolamentata nello Stato che ha rilasciato il diploma (Paese d'origine)

Secondo la modifica della prassi M1/2017 del 1° ottobre 2017, le persone la cui professione non è regolamentata dovevano soddisfare la condizione formale di avere esercitato tale professione per due anni a tempo pieno nel corso dei 10 anni precedenti nel Paese d'origine oppure in Svizzera se il loro titolo di formazione non attestava una formazione regolamentata.



A decorrere dal 18 agosto 2020, la prassi della CDPE in materia di riconoscimento dei diplomi esteri è stata modificata come segue: le persone la cui professione non è regolamentata nel loro Paese d'origine non devono più soddisfare la condizione formale di dimostrare due anni di esperienza professionale per essere autorizzate a presentare una domanda.

Le persone che hanno ritirato la loro domanda o la cui domanda di riconoscimento è stata respinta a causa della mancanza di questi due anni di esperienza professionale possono inoltrare una nuova domanda completa per la verifica dell'equivalenza della loro formazione. In questo caso saranno applicate le basi legali in vigore al momento della presentazione della nuova domanda.

Raccolta delle basi giuridiche

M1/2020 del 13 febbraio 2020: Riconoscimento dei diplomi ottenuti all'estero nel campo della pedagogia speciale, orientamento insegnamento speciale

Il diploma svizzero di pedagogia speciale, orientamento insegnamento speciale, è successivo a un diploma d'insegnamento per le classi regolari. I richiedenti non in possesso di tale diploma (o di tale abilitazione) dovevano quindi automaticamente fornire prestazioni complementari teoriche e/o pratiche nel campo della formazione per l'insegnamento nella scuola regolare. Secondo il Regolamento della CDPE concernente il riconoscimento dei diplomi nel settore della pedagogia speciale (orientamento educazione precoce speciale e orientamento insegnamento speciale) del 12 giugno 2008, queste prestazioni totalizzano da 30 a 60 crediti ECTS.

A decorrere dal 13 febbraio 2020, la prassi della CDPE in materia di riconoscimento dei diplomi ottenuti all'estero nel campo della pedagogia speciale, orientamento insegnamento speciale, è stata modificata come segue:

I richiedenti non in possesso di un diploma d'insegnamento per le classi regolari non dovranno più fornire automaticamente le suddette prestazioni complementari. Le prestazioni teoriche e/o pratiche nel campo della formazione all'insegnamento nella scuola regolare fornite nell'ambito del loro diploma d'insegnamento speciale potranno eventualmente compensare una lacuna integralmente.

I richiedenti che sono stati assoggettati all'obbligo di fornire prestazioni complementari nel campo della formazione all'insegnamento nella scuola regolare hanno la possibilità di depositare una domanda di riesame per posta. Questo esame sarà eseguito conformemente alla prassi in materia di riconoscimento e alle basi legali in vigore nel momento in cui è stata depositata la domanda. Le domande di riesame sono generalmente soggette al pagamento di una tassa.

M1/2018 del 12 aprile 2018: Informazione per i richiedenti titolari di un diploma d'insegnamento per le scuole di maturità rilasciato da Stati dove il sistema educativo a livello di formazione preuniversitaria comprende meno di 12 anni

A decorrere dal 1° ottobre 2015, la prassi della CDPE in materia di riconoscimento dei diplomi esteri è stata modificata come segue:

Nei sistemi educativi esteri, dove la formazione preuniversitaria comprende meno di 12 anni, le abilitazioni all'insegnamento rilasciate da questi Stati non possono essere considerate paragonabili alle abilitazioni svizzere per l'insegnamento nelle scuole di maturità a causa della mancanza di equivalenza con il livello liceale svizzero



(scuola di maturità – allievi tra i 14 e i 18 anni compresi, secondo il [sistema educativo svizzero](#)). Pertanto, tutte le nuove domande di riconoscimento per l'insegnamento nelle scuole di maturità, concernenti un diploma ottenuto in uno degli Stati in questione, saranno respinte considerata l'impossibilità di paragone con la corrispondente abilitazione svizzera.

Raccolta delle basi giuridiche

M1/2017 del 1° ottobre 2017 (abrogata e sostituita dalla modifica M2/2020): Informazione per i richiedenti aventi una professione non regolamentata nello Stato che ha rilasciato il diploma (Paese d'origine)

A decorrere dal 1° ottobre 2017, la prassi della CDPE in materia di riconoscimento dei diplomi esteri è stata modificata come segue:

Fino al 30 settembre 2017, i richiedenti con una professione non regolamentata dovevano aver esercitato tale professione, nel Paese d'origine, nel corso dei 10 anni precedenti per due anni a tempo pieno se il loro titolo di formazione non attesta una formazione regolamentata.

A decorrere dal 1° ottobre 2017, i due anni di esperienza professionale richiesti possono essere stati svolti sia nel Paese d'origine sia in Svizzera.

Le persone con una domanda di riconoscimento respinta in mancanza di questi due anni di esperienza, qualora fossero in grado di documentare una tale esperienza in Svizzera, possono inoltrare una nuova domanda completa per la verifica d'equivalenza della loro formazione. In questo caso saranno applicate le basi legali in vigore al momento della presentazione della nuova domanda.

Importante: l'espressione «a tempo pieno» significa l'attività effettiva e lecita della professione in questione a un tasso d'occupazione dell'80 % al minimo.

Basi legali pertinenti

Prassi confermata dalla Commissione di ricorso CDPE/CDS decisione B3-2016.

M2/2016 del 12 giugno 2016: riconoscimento dei diplomi ottenuti in Germania nel campo della logopedia

In Germania, come in Svizzera, la logopedia è una professione regolamentata. Pertanto, in Germania, l'uso del titolo professionale «logopedista» è autorizzato soltanto quando, nel singolo caso, è stato rilasciato il corrispondente permesso: «Urkunde über die Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung Logopädin».

Di conseguenza, a decorrere dal 1° dicembre 2016, la domanda di riconoscimento concernente i seguenti diplomi o titoli, causa mancanza di un'abilitazione completa e illimitata in Germania, è respinta (art. 3 cpv. 1 lettera c del Regolamento di riconoscimento): «Bachelor of Science – Studiengang Logopädie» / «Diplom-Pädagogin in der Studienrichtung Sondererziehung und Rehabilitation» / «Atem-, Sprech- und Stimmlehrerin».

Prassi confermata dalla Commissione di ricorso CDPE/CDS decisione B2-2017.



M1/2016 del 4 aprile 2016 (abrogata e sostituita dalla modifica M1/2020): riconoscimento dei diplomi ottenuti in Germania nel campo della pedagogia speciale, orientamento insegnamento speciale

A decorrere dal 4 aprile 2016, i titolari dello «Zeugnis über die Zweite Staatsprüfung für das Lehramt für Sonderpädagogik» devono assolvere delle prestazioni complementari per compensare la mancanza del diploma per l'insegnamento nelle classi regolari.

Prassi confermata dalla Commissione di ricorso CDPE/CDS decisioni B5-2016 / B3-2016 / B7-2017.

M1/2015 del 1° ottobre 2015 (abrogata e sostituita dalla modifica M1/2018): Informazione per i richiedenti titolari di un diploma d'insegnamento rilasciato da uno Stato dove il sistema educativo comprende solo 10 anni a livello della formazione preuniversitaria

A decorrere dal 1° ottobre 2015, la prassi della CDPE in materia di riconoscimento dei diplomi esteri è stata modificata come segue:

A causa della mancanza del corrispondente livello liceale (scuola di maturità – allievi tra i 14 e i 18 anni compresi) nei sistemi educativi esteri dove la formazione preuniversitaria comprende solo 10 anni (11 anni nominali), tutte le nuove richieste di riconoscimento di diploma per l'insegnamento nelle scuole di maturità, provenienti da questi Stati, saranno respinte data l'impossibilità di paragone con il sistema educativo svizzero.

Basi legali pertinenti

M1/2014 del 16 marzo 2014: modifica della prassi concernente il riconoscimento dei diplomi ottenuti in Germania nel settore prescolastico

La CDPE, in base a una perizia del 16 marzo 2014 svolta su incarico del Segretariato generale della CDPE, non può più riconoscere l'equivalenza a un diploma d'insegnamento svizzero per il livello prescolastico dei seguenti diplomi:

- «staatlich anerkannte Erzieherin» / «staatlich anerkannter Erzieher»
- Hochschulabschlüssen im Bereich der Pädagogik der frühen Kindheit.

Con l'entrata in vigore del Concordato HarmoS, in Svizzera la scuola dell'infanzia è diventata parte integrante della scuola dell'obbligo. La formazione e l'abilitazione di un/una «insegnante per il livello prescolastico» sono pertanto cambiate. Il campo di attività delle «staatlich anerkannten Erzieherinnen» e degli «staatlich anerkannten Erziehern» in Germania è rimasto immutato, comprende il settore dell'educazione prescolastica in asili nido, centri per l'infanzia e scuola dell'infanzia. Il profilo professionale non è orientato alla scuola dell'obbligo. Le medesime constatazioni valgono per i diplomi di scuola universitaria, ad esempio in «Pädagogik der frühen Kindheit». Pertanto, il paragone tra questi diplomi («staatlich anerkannte Erzieherin» / «staatlich anerkannter Erzieher» / diplomi tipo «Pädagogik der frühen Kindheit» e simili) con un diploma svizzero di «insegnante per il livello prescolastico» non è più possibile sia per quanto riguarda il contenuto della formazione che per quanto riguarda l'abilitazione.



Modifica della prassi: a causa dell'impossibilità di paragone dei diplomi, a decorrere dal 16 marzo 2014 la CDPE non entra più in materia su domande di riconoscimento dell'equivalenza al diploma svizzero di «insegnante per il livello prescolastico» di un diploma tedesco di «staatlich anerkannte Erzieherin» / «staatlich anerkannter Erzieher» nonché dei diplomi di scuola universitaria tipo «Pädagogik der frühen Kindheit» e simili.

Per informazioni concernenti un eventuale riconoscimento nel campo professionale del lavoro sociale, si prega di rivolgersi alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI.